



SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE

Relazione al progetto di legge

“DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA CREAZIONE DI UNA RETE SENTIERISTICA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO”

”

Eccellenze, Signori Consiglieri,

la proposta di legge che si sottopone all'esame dell'On.le Consiglio Grande e Generale riguarda disposizioni in merito alla creazione di una rete sentieristica della Repubblica di San Marino.

La proposta, qui presentata, trova il suo presupposto nella valorizzazione di aspetti paesaggistici e ambientali specifici del nostro territorio mediante la riqualificazione dell'impianto sentieristico esistente includendolo in una rete escursionistica della Repubblica collegata agli itinerari presenti fuori confine.

Il progetto di legge mira a fornire un concreto impulso ad attività turistiche a basso impatto ambientale compatibili con la tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio nonché a valorizzare le particolari ricchezze del territorio sammarinese derivanti dal patrimonio naturale anche mediante la riscoperta di antiche viabilità scomparse o in disuso, assicurando conseguenze positive sia sulla conoscenza che sulla gestione del territorio.

La presente legge in particolare:

- a) individua gli indirizzi tecnici per la determinazione delle reti sentieristiche;
- b) definisce l'interesse pubblico della rete sentieristica;
- c) definisce gli itinerari della Carta dei Sentieri;
- d) istituisce il Catasto dei Sentieri
- e) individua indirizzi e criteri per la definizione delle modalità di fruizione della rete sentieristica;
- e) definisce le forme di pubblicità idonee a garantire il rispetto dei diritti dei proprietari, nei casi in cui la rete sentieristica includa tratti di viabilità privata;
- f) definisce le modalità di gestione e manutenzione della rete sentieristica e le specifiche tecniche per la segnaletica direzionale unificata.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
segreteria.territorio@gov.sm - www.territorio.sm

T +378 (0549) 882 480
F +378 (0549) 885265



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

Passando all'esame dell'articolato si rappresenta quanto segue.

L'art. 1 indica le finalità della legge.

L'art. 2 riporta le definizioni necessarie ad una lettura corretta del testo di legge.

Con l'art. 3 si riconosce l'interesse pubblico al sentiero in relazione alla funzione di fruizione ambientale, e di tutela e conoscenza del territorio nonché dei valori naturalistici, storico-paesaggistici e culturali. Nella natura sentiero è insito un interesse pubblico in funzione al transito anche occasionale di persone non necessariamente legato al territorio, ma volto alla realizzazione di un apprezzabile interesse generale di conoscenza paesaggistica, di esplorazione dei luoghi od anche solo finalizzato a consentire il più rapido congiungimento di distanti località con non trascurabili salutari benefici effetti personali, che non escludono quelli significativamente connessi alla vita di relazione.

Con l'art. 4 si dettaglia la caratterizzazione del sentiero in funzione dell'interesse storico e ambientale, prevedendo anche la possibilità di eleggere alcuni di essi a valore di monumento qualora ricorrano i presupposti di notevole interesse storico stabilito dalla Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità ed Arte.

L'art. 5 definisce gli itinerari escursionistici ai fini di un'adeguata promozione della rete sentieristica nell'ambito turistico-culturale. E' importante sottolineare, anche in questo caso, quanto una puntuale ricerca della toponomastica sia motivo di valorizzazione degli aspetti storico-culturali legati all'uso e di conoscenza del territorio della Repubblica.

L'art. 6 stabilisce i criteri necessari per la riproduzione cartografica della rete escursionistica dell'intero territorio potendo così formalizzare la Carta dei Sentieri della Repubblica di San Marino.

L'art. 7, allo scopo di garantire stabilmente strumenti tecnici di conoscenza e di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio escursionistico attuata dagli Enti ed uffici

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

competenti, introduce il Catasto dei Sentieri, che dovrà, altresì, garantire un'adeguata pubblicità della rete sentieristica.

L'art. 8 fissa il presupposto della multiutenza della rete escursionistica in funzione della natura del tipo di percorso segnalato.

Nel dettaglio, le specifiche modalità di fruizione dei percorsi sono segnalate attraverso cartelli di avvertenze e segnalazioni conseguenti alle caratteristiche fisiche dei percorsi quali elevata pendenza, larghezza limitata, particolare tipologia di fondo, tali da impedire di fatto la fruizione multipla o da renderla difficoltosa, anche ai fini della sicurezza degli utenti.

L'art. 9 consolida le modalità operative riguardanti la realizzazione della segnaletica, adottando per la rete escursionistica il modello CAI riconosciuto quale segnaletica escursionistica in ambito internazionale, con la sola eccezione del Cammino del Titano per il quale sono utilizzati i colori bianco e azzurro.

L'art. 10 introduce il criterio della manutenzione programmata affinché la rete sentieristica possa nel tempo essere utilizzata e mantenere il ruolo di storico-culturale legato all'uso e alla conoscenza del territorio, in quanto assimilabile ad un'opera pubblica.

L'art. 11 prevede la possibilità dei proprietari dei fondi, interessati dalla rete sentieristica, d'impedire il passaggio sul proprio fondo qualora vi siano aspetti di pubblica incolumità o coltivazioni che possano essere danneggiate o nel caso che il fondo sia coltivato, qualora possa derivare sofferenza alle colture o le stesse possano divenire improduttive a causa del passaggio nel sentiero. Il divieto è esercitabile purché detti sentieri non siano riconducibili all'impianto sentieristico. E' demandato a successivo Decreto Delegato la definizione delle forme di pubblicità per l'inclusione nella rete dei sentieri di tratti di viabilità privata nonché il transito e manutenzione nei sentieri ricadenti in aree di proprietà privata.

L'art. 12 stabilisce le condizioni di utilizzo della rete escursionistica prevedendo divieti volti alla salvaguardia.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

L'art. 13, allo scopo di rendere efficace le condizioni di utilizzo previste all'art. 12 stabilisce sanzioni amministrative.

L'art. 14 affida al servizio di vigilanza ecologica i compiti di vigilanza, controllo e accertamento circa l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

L'art. 15 stabilisce di estendere la copertura assicurativa dell'Ecc.ma Camera all'intera rete sentieristica.

Alla luce di quanto sopra esposto, si richiede agli On.li Consiglieri di valutare favorevolmente il progetto presentato e, conseguentemente, di approvarlo.

Il Segretario di Stato
Stefano Canti